

Art. 1 – Utenti ammessi al centro di raccolta.

1. Possono accedere al centro, con mezzo proprio o in disponibilità, gli utenti che abbiano attiva una utenza domestica produttrice di rifiuti nel bacino di utenza del Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan ed in regola con il pagamento dei corrispettivi di qualsiasi natura dovuti per i servizi collegati con il ciclo dei rifiuti (*). È facoltà del gestore richiedere l'esibizione di documentazione che ne attesti il diritto al conferimento; in caso di diniego inviterà l'utente a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta.
2. Possono accedere con mezzo proprio o in disponibilità, i produttori non domestici di rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinques del medesimo decreto (allegato 3), in regola con il pagamento della tariffa rifiuti (*) del bacino gestito dal Comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan. Ai sensi dell'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, tali conferimenti non sono subordinati alla presentazione del formulario di identificazione del rifiuto. **È obbligo del gestore richiedere al conferente i dati previsti dall'Allegato 1a al D.M. 8 aprile 2008, quali: ragione sociale (via, civico, partita iva o codice fiscale), descrizione della tipologia del rifiuto, codice europeo del rifiuto (CER), targa del veicolo che conferisce e quantitativo conferito (allegato 4).** In caso di diniego inviterà l'utente a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta. I rifiuti dovranno essere trasportati secondo le modalità previste dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio.
3. I soggetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e ss.mm., distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE, il cui rifiuto provenga dal territorio gestito dal Comun General de Fascia. **È obbligo del gestore richiedere l'esibizione del documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli Allegati II e III del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e ss.mm.** In caso di diniego inviterà il soggetto a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta. L'accesso a tali soggetti è consentito previa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici in corso di validità ovvero l'iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.

() In particolare l'utente non deve essere iscritto a ruolo coattivo con più di due documenti insoluti (meramente scaduti senza specifiche procedure in essere quali rateizzazioni, impugnazioni e simili) alla data di accesso al centro (in tal senso l'ufficio competente alla riscossione trasmette periodicamente agli addetti al centro l'elenco delle utenze non in regola).*

Art. 2 - Rifiuti ammessi.

1. Per gli utenti di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento (utenti domestici), le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti di cui al D.M. 08/04/2008 e ss.mm ed elencati nell'allegato 1, con relativi quantitativi massimi. **È facoltà del gestore ridurre le tipologie previste in tale elenco o ridurre i limiti massimi, compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.** Ogni centro deve avere la propria tabella di cui all'allegato 1 affissa e ben visibile all'utenza.

2. Per gli utenti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento (utenti non domestici), le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116. **È vietato il conferimento, da parte di ditte e/o imprese di trattamento, di rifiuti prodotti da terzi e/o di proprietà di terzi (ad esempio di provenienza domestica).** Le tipologie dei rifiuti ammesse nel Centro di raccolta sono elencate nell'**allegato 2**, con relativi quantitativi massimi. **È facoltà del gestore ridurre le tipologie previste in tale elenco o ridurre i limiti massimi, compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.** Ogni centro deve avere la propria tabella di cui all'allegato 2 affissa e ben visibile all'utenza.
3. Per gli utenti di cui all'art. 1, comma 3 del presente Regolamento (distributori installatori AEE) le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti di cui all'art. 4, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 49/2014 "RAEE provenienti dai nuclei domestici" ed elencati negli allegati 1 e 2. **È facoltà del gestore ridurre tale elenco compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.**
4. Il produttore dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 3 del presente Regolamento è tenuto a richiedere la stipula della convenzione con il soggetto gestore. Il produttore dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento è tenuto a richiedere la stipula della convenzione con il soggetto gestore se diverso dal Comun General de Fascia.
5. Nei casi di dubbia classificazione dei rifiuti sarà richiesta autocertificazione da parte del conferente.

Art.3 - Specifiche dei rifiuti ammessi.

a- Rifiuti ingombranti (EER 200307)

I rifiuti ingombranti sono quei rifiuti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che singolarmente non entrano nel cassonetto da 120 lt (da tenere all'interno del CR come volume di riferimento), che abbiano quindi **dimensioni superiori a 480 mm x 540 mm x 940 mm**, e che non necessitano di essere smontati con alcuno strumento di lavoro. (Es: materassi, ombrelloni, divani, poltrone, etc.). Non sono rifiuti ingombranti: scarponi da sci, servizi di piatti, box doccia, porte, finestre, rifiuti da costruzione/demolizione, rifiuti contenuti in sacchi di grandi dimensioni, etc.

I rifiuti ingombranti devono essere accettati nel Centro di Raccolta gratuitamente se provenienti da utenze domestiche o prodotte dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006. Non sono accettati altri rifiuti ingombranti.

Il limite massimo accettato è **n.1 pz/giorno** di apertura del Centro, per ogni utenza. È ammessa comunque la possibilità di prevedere conferimenti maggiori, in accordo con il gestore, compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.

b- Rifiuto urbano non differenziato (EER 200301) e frazione organica (EER 200108)

Saranno accettati nel Centro di Raccolta esclusivamente a pagamento secondo tariffe deliberate annualmente dal Comune ed indicate in una tabella affissa nel Centro di Raccolta. Nel momento del conferimento sarà misurato il rifiuto (peso o volume), emessa una apposita bolletta ovvero firmato

un registro di consegna (anche in forma elettronica) ed il relativo corrispettivo sarà addebitato sulla prima fattura utile del servizio di gestione dei rifiuti.

c- Verde, sfalci potature (EER 200201)

Sono accettati nel Centro di Raccolta solo se:

- provenienti da utenze domestiche (non da giardiniere/impresa/artigiano e manutentore che lavora sul verde privato);
- prodotti direttamente e consegnate dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 (non da giardiniere/impresa/artigiano);
- provenienti da manutenzione del verde pubblico da parte del soggetto gestore (foglie, sfalci d'erba, potature di alberi) tramite presentazione di appropriata documentazione, se necessaria.
- prodotti direttamente e consegnate da giardiniere/impresa/artigiano e manutentore del verde privato, regolarmente autorizzato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo gestori ambientali, per i rifiuti derivanti da attività professionali svolte nel comune, solo se accompagnati da dichiarazione dell'utenza produttrice iscritta ai servizi del ciclo dei rifiuti e nei limiti quantitativi giornalieri previsti per il conferimento (*Ai sensi del decreto-legge 153/2024 e confermata dal provvedimento di conversione in legge. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con circolare prot. n. 39940 del 3 marzo 2025*).

d- Rifiuti inerti: (EER 170107 e 170904, rifiuti da costruzione e demolizione)

I rifiuti inerti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa **non** sono più classificati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett b-sexies del D.Lgs. n. 152/2006. Se prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", sono ammessi nei centri di raccolta (circ. Ministero ambiente, del territorio e del mare 10249/2021) nel **limite massimo di 150 lt o kg/anno** per ogni utenza **vale a dire 30 lt. o kg. per 5 volte all'anno** (art. 193, c. 7 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.), da intendersi come somma dei conferimenti effettuati in tutti i centri di raccolta dell'ente gestore e somma dei 2 **EER 170107** "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" e **EER 170904** "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903".

Rientrano in questa tipologia anche i rifiuti da demolizioni e costruzioni, delle attività "fai da te", che non entrano nel contenitore da 120 lt, ma che hanno bisogno di uno strumento di lavoro per il loro smontaggio (es. box doccia, finestre, piano di marmo delle cucine, etc..). **Non sono ammessi al CR rifiuti inerti quali cartongesso (EER 170802), lana di roccia (EER 170604), carta catramata, amianto, rifiuti pericolosi, etc.**

e- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rientrano in questa fattispecie anche i rifiuti RAEE prodotti da utenze non domestiche di cui all'art. 4 comma 1, lett. 1) del D.Lgs. 49/2014, ovvero i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo **analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici** (cc. dd. RAEE dual use: che si prestano sia all'utilizzo domestico che professionale).

La soglia quantitativa è fissata annualmente in:

- raggruppamento R1 (frigoriferi, condizionatori): 2 pezzi;
- raggruppamento R2 (grandi bianchi come lavatrici, lavastoviglie,): 2 pezzi;
- raggruppamento R3 (tv e monitor): 2 pezzi;
- raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici: computer, telefono, asciugacapelli, etc.): 5 pezzi.

- raggruppamento R5 “sorgenti luminose” (neon e lampadine; non è prevista una soglia quantitativa per il conferimento; sarà regolato in base alla effettiva disponibilità di spazio all’interno delle unità di carico.

f- Residui della pulizia stradale (EER 200303)

Sono ammessi solo se provenienti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta ed avviati a recupero. I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini gettacarte non rientrano tra i residui della pulizia delle strade.

g- Pneumatici fuori uso (EER 160103)

Sono ammessi **solo** se provenienti dalle utenze domestiche. Devono essere accettati gratuitamente nel Centro di Raccolta solo senza cerchione, dischi e camera d’aria.

Il limite massimo accettato è n. 4/anno per ogni utenza.

h- Tessili (EER 200110 e 200111)

Sono accettati nel Centro di Raccolta solo se provenienti da utenze domestiche o prodotte dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e raccolti secondo le disposizioni impartite dagli addetti al centro.

Art. 4 – Disposizioni per gli utenti

Gli utenti dovranno sempre mantenere un contegno adeguato, al fine di non provocare danno o disagio alcuno ad altre persone e/o agli operatori presenti nell'area.

Agli utenti viene fatto espresso divieto di:

- a) conferire tipologie di rifiuto non ammesse (o per le quali non è stata istituita apposita raccolta);
- b) arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nel centro;
- c) abbandonare all'esterno del centro qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità;
- d) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuto fuori dai contenitori;
- e) introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta, tipologie di materiale diverse da quelle previste;
- f) effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito;
- g) introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni.

Gli utenti hanno l'obbligo di:

- a) accedere ordinatamente, rispettando il proprio turno e l’eventuale impianto semaforico, e rivolgersi all’addetto del centro con educazione;
- b) dimostrare, se richiesta, la natura del rifiuto oggetto del conferimento;
- c) **consegnare la scheda di conferimento di cui all’allegato 1° del D.M. 8 aprile 2008 (solo utenze non domestiche);**
- d) firmare, se richiesta, la prescritta convenzione per il conferimento del rifiuto;
- e) firmare i registri di consegna del rifiuto (cartacei o su strumento informatico) previsti per alcune tipologie (es. pneumatici, rifiuti da costruzione e demolizione, ecc.);
- f) sostare all'interno del centro esclusivamente per le operazioni di scarico dei rifiuti;
- g) seguire scrupolosamente le indicazioni visive e quelle impartite dall’addetto al centro;
- h) accedere al centro nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni di sicurezza in vigore (anche in relazione a emergenze sanitarie);

- i) **accedere al centro con i rifiuti già separati, al fine di ridurre i tempi di scarico**; l'accesso con rifiuti caricati in maniera indifferenziata implicherà la classificazione di tutti i rifiuti presenti come "rifiuto indifferenziato a pagamento" **o l'allontanamento dal centro**;
- h) scaricare i rifiuti dai cassoni e/o pianali di veicoli quali trattori/autocarri e/o similari, a mano e/o con attrezzatura manuale, rimanendo con i piedi poggiati sul piano stradale, al fine di evitare il rischio di cadute dall'alto.

Gli utenti hanno il diritto di:

- essere adeguatamente informati sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- essere trattati con gentilezza ed educazione da parte degli addetti al centro.

Art. 5 – Obblighi dell'addetto al centro

L'addetto del centro è tenuto a:

- informare gli utenti rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti prestando loro assistenza;
- rivolgersi agli utenti con gentilezza ed educazione;
- far rispettare quanto indicato nel presente regolamento;
- accertare che la natura, le quantità ed il codice EER del rifiuto in conferimento rientrino in quanto indicato nelle autorizzazioni del centro e, per quanto riguarda i rifiuti contenuti nell'allegato L-quater, valutarne la similitudine per natura e composizione con quelli domestici;
- compilare ed inserire su apposito sistema informatico, ove previsto, la documentazione relativa ai flussi dei rifiuti in entrata ed uscita dal centro;
- osservare tutte le norme impartite dalla Direzione in materia di gestione del centro;
- astenersi da qualsiasi forma di cernita del rifiuto;
- osservare e far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza;
- indossare la prescritta divisa;
- osservare le norme in materia di trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679;
- astenersi dal separare manualmente e/o con l'utilizzo di utensileria componenti e/o materiali diversi di un medesimo rifiuto;
- astenersi dal trattenere, per sé stessi o per altri, rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura;
- astenersi da qualsiasi forma di commercio di rifiuti o attività non strettamente inerenti alla prestazione del servizio oggetto del presente regolamento;
- non accettare alcuna forma di pagamento in contante;
- impedire l'accesso ed eventualmente allontanare dal centro persone estranee, facendo intervenire, per i casi gravi, le forze dell'ordine;
- mantenere pulito il centro e relative pertinenze;
- l'addetto del centro deve provvedere, ove previsto, al controllo della documentazione che accompagna il rifiuto ed alle registrazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Modalità di deposito e gestione dei rifiuti all'interno del centro di raccolta

Nel Centro di Raccolta:

- il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato in condizioni di sicurezza;
- sono ammesse riduzioni volumetriche sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto;
- il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendo il futuro recupero;

- i RAEE devono essere depositati secondo i 5 raggruppamenti previsti nell'art. 3, lettera e;
- non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti o RAEE;
- devono essere seguite le indicazioni tecniche e gestionali riportate nel DM 8/04/2008.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio

Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti potrà comportare l'applicazione di una tariffa (esempio secco residuo, frazione organica): nel momento del conferimento sarà misurato il rifiuto (peso o volume), emessa una apposita bolletta ovvero firmato apposito registro di consegna ed il relativo corrispettivo sarà addebitato sulla prima fattura utile del servizio di gestione dei rifiuti.

Gli importi devono essere riportati in una tabella affissa al centro.

Art. 8 – Registrazione dei conferimenti

Nel caso in cui siano previsti, i centri di raccolta devono essere attrezzati per registrare i conferimenti a pagamento o i conferimenti per cui sono stati introdotti dei limiti di conferimento (per esempio mensili o annuali), riportati negli allegati 1 e 2.

Art. 9 – Servizi a domanda individuale

Per consentire a quanti non fossero in grado di conferire autonomamente i rifiuti presso i centri, il gestore/Comune può, compatibilmente con le esigenze di servizio, offrire o meno un servizio di trasporto a pagamento secondo le indicazioni deliberate o stabilite dal Comune.

Art. 10 – Violazioni

Ogni violazione del presente disciplinare sarà sanzionata in base alle vigenti Leggi nazionali e provinciali in materia, nonché dai Regolamenti Comunali.